



Città di Bellinzona

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti



Indice

Capitolo I - Disposizioni generali	2
Art. 1 Campo d'applicazione	2
Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti	2
Art. 3 Compiti del Comune	2
Art. 4 Definizioni	2
Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti	3
Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna	3
Art. 7 Divieti	3
Capitolo II - Organizzazione del servizio di raccolta	4
Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani	4
Art. 9 Utenti autorizzati	4
Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione	4
Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta	4
Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta	5
Art. 13 Sospensione del servizio	5
Capitolo III - Finanziamento	5
Art. 14 Principio	5
Art. 15 Tassa base	5
Art. 16 Tassa sul quantitativo	7
Art. 17 Altre tasse causali – scarti vegetali	7
Art. 18 Esigibilità	7
Capitolo IV - Norme finali	7
Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione	7
Art. 20 Rimedi giuridici	8
Art. 21 Contravvenzioni	8
Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni	8

Capitolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Bellinzona nonché il relativo finanziamento.

²Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

¹La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera e promuovendo di principio il riciclaggio di tutte le materie che risultano riciclabili della filiera.

²Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove gli obiettivi del presente Regolamento nonché la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale, in particolare collaborando con gli attori economici, commerciali, artigianali e industriali allo scopo di contenere la produzione di rifiuti e favorire il riciclaggio, valorizzando i rifiuti riciclabili.

Art. 3 Compiti del Comune

¹Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale.

²In autonomia o in collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza e alle aziende in tema di rifiuti, la loro riduzione, le possibilità di riciclaggio e le conseguenze ambientali del loro smaltimento.

Art. 4 Definizioni

¹Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative, i residui di scopatura e di pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua; cestini, rifiuti delle scuole e uffici pubblici.

In particolare sono considerati tali

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale, tra queste vi sono di principio tra gli altri materie plastiche, carta e cartone.

²I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

¹I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Nelle piazze di raccolta non saranno ammesse consegne di rifiuti ingombranti superiori a 300 kg, rispettivamente 5 m³; per quantitativi che eccedono questi valori occorrerà fare capo direttamente ad un centro di raccolta autorizzato.

La consegna di rifiuti ingombranti non è permessa a artigiani e imprese.

²Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

³I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁴I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁵I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

¹In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

²Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

³Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

⁴Le eccezioni di cui ai paragrafi 1-3 non sono motivo di esonero dal pagamento della tassa base.

Art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

Capitolo II - Organizzazione del servizio di raccolta

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

¹Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:

- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
- le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.

²La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.

³In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.

Art. 9 Utenti autorizzati

¹Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

²Possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi soltanto i rifiuti prodotti sul territorio del Comune.

Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione

¹I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.

²Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.

³Per stabili abitativi con più di 6 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi che producono un volume di rifiuti maggiore di 400 litri alla settimana, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

⁴I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:

- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
- b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
- c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
- d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
- e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
- f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
- g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
- h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
- i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
- j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;

- k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
- l) pneumatici;
- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

²I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.

³In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

¹I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.

²Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Capitolo III - Finanziamento

Art. 14 Principio

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini assoggettati alla tassa.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 15 Tassa base

¹La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani, delle raccolte separate ed il loro smaltimento qualora questi costi non vengano coperti, o coperti solo in modo parziale, con tasse specifiche (art 17);
- d) di investimento;

- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

²Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. Le persone domiciliate proprietarie di residenze secondarie pagano per quest'ultima, unicamente se affittata a terzi. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

³Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

	Minimo (CHF)	Massimo (CHF)
Economie domestiche		
1 membro	80.00	160.00
2 o più membri	100.00	200.00
Residenze secondarie	100.00	200.00
Attività economiche		
Regola generale		
Da 0 a 4 addetti ETP (compreso il titolare)	150.00	300.00
Da 5 a 9 addetti ETP	300.00	600.00
Da 10 a 19 addetti ETP	500.00	1'000.00
Da 20 a 49 addetti ETP	1'000.00	2'000.00
Da 50 a 99 addetti ETP	1'500.00	3'000.00
Da 100 addetti ETP	2'000.00	4'000.00
Strutture sanitarie		
Posti letto	10.00	20.00
Strutture scolastiche		
Da 1 a 19 allievi	200.00	400.00
Da 20 a 49 allievi	400.00	800.00
Da 50 a 99 allievi	600.00	1'200.00
Da 100 a 199 allievi	1'250.00	2'500.00
Da 200 a 499 allievi	2'000.00	4'000.00
Da 500 allievi	3'500.00	7'000.00
Take-away*	500.00	1'500.00
* In caso di esclusivo utilizzo di stoviglie e posate multiuso o monouso compostabili la tassa base è dimezzata		
Ristorazione e albergheria		
Posti a sedere interni	5.00	15.00
Posti a sedere esterni	4.00	12.00
Posti letto	5.00	15.00
<i>Tassa minima: fr. 200.00 / Tassa massima fr. 2'500.00</i>		

	Minimo (CHF)	Massimo (CHF)
Campeggi	1'000.00	2'000.00
Attività economica di una persona fisica presso il proprio domicilio	75.00	150.00

Art. 16 Tassa sul quantitativo

¹La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

²Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

³Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Art. 17 Altre tasse causali – scarti vegetali

¹Per la raccolta e lo smaltimento degli scarti vegetali il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

per la raccolta porta a porta (dove applicata)

a)	etichetta annuale per contenitore da 120 lt:	minimo	CHF 75.00
		massimo	CHF 150.00
b)	fascine (lunghezza max 150 cm, peso max 20 kg) o contenitore da 120 lt (per vuotatura):	minimo	CHF 3.00
		massimo	CHF 6.00

²La consegna di scarti vegetali alla piazza di raccolta è riservata unicamente alle economie domestiche. Le imprese del settore (giardinieri, selvicoltori, arboricoltori, ecc.) devono provvedere in proprio allo smaltimento degli scarti vegetali appoggiandosi ad un impianto di compostaggio autorizzato.

Per l'accesso alle piazze di consegna è necessaria una specifica tessera annuale, acquistabile agli sportelli multifunzionali.

Il Municipio fissa l'ammontare del costo della tessera entro i seguenti limiti:

minimo CHF 30.00 massimo CHF 60.00.

Art. 18 Esigibilità

¹La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. Essa è a carico del proprietario dell'immobile dove è situata l'economia domestica; per le attività commerciali è a carico del titolare.

²In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora.

Capitolo IV - Norme finali**Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione**

¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

⁴Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 20 Rimedi giuridici

¹Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

²Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 21 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000.- le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni

¹Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

²Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- I. Quartiere di Bellinzona
Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti
- II. Quartiere di Camorino
Regolamento servizio raccolta rifiuti
- III. Quartiere di Claro
Regolamento servizio raccolta ed eliminazione rifiuti
- IV. Quartiere di Giubiasco
Regolamento servizio di raccolta ed eliminazione rifiuti
- V. Quartiere di Gnosca
Regolamento rifiuti
- VI. Quartiere di Gorduno
Regolamento rifiuti
- VII. Quartiere di Gudo
Regolamento rifiuti
- VIII. Quartiere di Moleno
Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
- IX. Quartiere di Monte Carasso
Regolamento per la gestione dei rifiuti
- X. Quartiere di Pianezzo

- XI. Regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti
Quartiere di Preonzo
Regolamento rifiuti
- XII. Quartiere di S. Antonio
Regolamento rifiuti
- XIII. Quartiere di Sementina
Regolamento concernente la gestione dei rifiuti

³La modifica degli artt. 15 e 17 del presente regolamento entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Adottato dal Consiglio comunale in data 17/18 dicembre 2018

In pubblicazione all'albo comunale dal 21 dicembre 2018 al 18 febbraio 2019

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, il 20 marzo 2019

- **Art. 15, 17 e 22 cpv. 3 modificati con risoluzione del Consiglio comunale del 20/21 giugno 2022**